



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

ORIGINALE

## ORDINANZA N. 40 del 03-11-2020

**Oggetto: Macellazione suini a domicilio per uso familiare.**

### IL RESPONSABILE 4<sup>^</sup> AREA

VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;

VISTI i Regolamenti CE n.178/02, 852/04, 2075/05 e 1099/09;

VISTO il Regolamento (UE) 1375/2015;

VISTO il Decreto Legislativo n.200/10;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;

VISTO la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.2560 del 16/09/2008;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot.004460 del 28/11/2014;

VISTE le vigenti norme recanti misure per il contenimento del contagio del virus COVID19;

VISTA la proposta del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini per l'esclusivo consumo domestico privato, in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

RITENUTO necessario, ai fini del contenimento del contagio da virus COVID – 19, determinare puntuali norme in occasione della macellazione e successiva lavorazione delle carni destinate al consumo domestico privato;

### ORDINA

- 1) La macellazione dei suini a domicilio, per **l'esclusivo consumo domestico privato**, di uno o al massimo due capi, è consentita nel periodo dal **2 novembre 2020 al 28 febbraio 2021**.
- 2) La macellazione di cui al punto 1) è **consentita esclusivamente presso l'azienda agricola del produttore primario che ha allevato gli animali**. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1), dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. CE n.853/04.
- 3) Gli interessati, **almeno 3 giorni prima della macellazione**, devono presentare domanda a questo Comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento mediante bonifico bancario, in favore dell'Az. ULSS 6 – Euganea (IBAN IT 41 R 03069 12117 100000 046385 – causale "suini\_codice di prenotazione Ulss") come segue:
  - macellazione di un suino ..... Euro 35,00
  - macellazione di due suini (nella stessa giornata).....Euro 43,00
- 4) È vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne;
- 5) È vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione;**
- 6) Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
  - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;
  - che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo;
- 7) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod.4 all. al DPR n. 320/54) circa la provenienza degli animali;**
- 8) Per la macellazione dei suini e la successiva lavorazione delle carni si dovrà evitare la partecipazione di persone non appartenenti al nucleo familiare (amici, parenti, vicini di casa ecc.) o comunque ridurla allo stretto necessario;
- 9) Non devono partecipare alle operazioni persone con sintomi (tosse, temperatura oltre i 37,5°C) o che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni;
- 10) I locali di lavorazione devono essere per quanto possibile ampi e frequentemente aerati;
- 11) Le lavorazioni devono svolgersi per quanto possibile con una distanza interpersonale di almeno un metro, in ogni caso devono essere costantemente utilizzati dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherine);

- 12) La visita sanitaria delle carni e dei visceri e il campionamento per la ricerca della trichina dovrà avvenire in presenza del solo richiedente o del norcino opportunamente distanziati e muniti di mascherina, preferibilmente all'aperto ma comunque al riparo degli agenti atmosferici;

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione attraverso i siti internet istituzionali.

**I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE

*De Boni Luca*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.